

## La scuola rivedrà le stelle?

Enrico Maranzana

*“Essi sono un solo popolo con una propria lingua. Il loro agire si fonda sul possesso di un linguaggio condiviso, condizione necessaria per la realizzazione di progetti.*

*Il Signore scese per confondere il loro parlare così, non potendo più comunicare, gli uomini si dispersero su tutta la terra e cessarono ogni attività comune”<sup>1</sup>*

La torre di Babele e la confusione dei linguaggi sono un’analogia calzante della situazione in cui versa la scuola italiana.

L’attenta lettura dell’articolo cardine del D.P.R. sull’autonomia offre materia sufficiente per illuminare la scena e fornisce l’occasione per riflettere sul significato di alcuni concetti: *“L’autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento”<sup>2</sup>.*

La norma, oltre a esplicitare l’ambito in cui opera l’istituzione scuola, elenca le esigenze dei diversi soggetti coinvolti nella sua attività, aspettative da incrociare e da armonizzare. La crescita dei giovani nel rispetto delle loro potenzialità, la loro interazione con il contesto socio-economico-culturale contemporaneo, le richieste delle famiglie, la garanzia dell’efficacia e dell’efficienza di un servizio mirato al conseguimento della finalità istituzionale<sup>3</sup> sono gli aspetti che qualificano l’offerta formativa.



Figura 1

<sup>1</sup> Genesi 11:1-9

<sup>2</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 -Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59

<sup>3</sup> LEGGE 28 marzo 2003, n.53

Art. 2 – Sistema educativo di istruzione e formazione

1. I decreti di cui all’articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) e’ promosso l’apprendimento in tutto l’arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;
  - b) sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;

La dinamica esposta in figura 1 realizza il primo affinamento verso la definizione del significato della parola “**progettazione**” la quale, preso in carico l’orientamento del sistema, individua e scandisce le azioni per il relativo conseguimento.



Figura 2

L’esplicitazione dei risultati attesi è il primo stadio dell’attività progettuale [CFR fig. 2]. Essa apre un’importante questione: l’identificazione degli obiettivi corrispondenti alla finalità del sistema educativo, di istruzione e formazione<sup>3</sup>. La relativa definizione implica il chiarimento e la specificazione del rapporto che intercorre tra i suoi tre caratteri<sup>4</sup>.

La sequenza **educativo-istruzione-formazione** è tipica delle attività etiche, mirate a plasmare i giovani rispetto al modello d’uomo a cui si ispirano. L’insegnamento impartito nei seminari è funzionale a tale visione.

Il concatenamento **istruzione-formazione-educazione**, che ben si intaglia in situazioni statiche, conduce alla professionalizzazione, all’addestramento. L’insegnamento universitario risponde a tali esigenze.

La progressione **formazione-educazione-istruzione** poggia sul presupposto che l’individuo trovi la sua identità all’interno della società di cui è parte. Ne discende che l’insegnamento non trovi più nei libri di testo riferimenti certi: la conoscenza è strumentale rispetto alla promozione di capacità e di competenze, i nuovi traguardi dell’istituzione scuola.

La scelta del legislatore, univoca e costante nel tempo<sup>5,6,7</sup> aderisce alla terza opzione. La giustificazione sintetica di tale asserzione si trova nel patto che la scuola stringe con la

<sup>4</sup> Il dettato delle leggi consente d’affermare che la scelta dal legislatore di qualificare il sistema scolastico come educativo, di istruzione e formazione non ha come fondamento la preminenza di una funzione sull’altra ma riguarda l’enunciazione del cardine dell’istituzione: i giovani e le loro potenzialità.

<sup>5</sup> CFR in rete “La scuola del XXI° secolo”

<sup>6</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 – Art. 3 - comma 1 – “Il POF è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa” - Comma 2 “Il Piano dell’offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto... Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto”.

<sup>7</sup> Cfr in rete “Coraggio! Organizziamo le scuole”

comunità, impegno formalizzato nel Piano dell'Offerta Formativa, non nel Piano dell'Offerta Educativa e nemmeno nel Piano dell'Offerta d'Istruzione. Riformulando: gli obiettivi primari focalizzano, ipotizzandoli, i caratteri della società con cui i giovani interagiranno al fine di individuare e di puntualizzare i comportamenti idonei per un loro proficuo inserimento. L'espressione di tali traguardi avviene nella forma di competenze generali<sup>8</sup> come, ad esempio: *"Aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate"*<sup>9</sup>. Si tratta di una formulazione che ne esplicita le componenti: capacità e conoscenza. Chiarimento importante che rende manifesta l'interconnessione esistente tra la funzione formativa e la funzione educativa, legame che si formalizza attraverso l'elencazione delle capacità che le competenze generali presuppongono.

Le competenze generali descrivono i comportamenti che gli studenti dovranno esibire al termine del percorso formativo, condotte osservabili e circostanziate, azioni attraverso le quali le capacità si manifestano

**Le capacità sono delle astrazioni, processualizzabili<sup>10</sup>**  
**Le capacità sono la stella polare della progettazione educativa**

La progettazione dell'istruzione è l'anello terminale della triade: consiste nell'ideazione di percorsi d'insegnamento coordinati, convergenti verso la promozione e il consolidamento dei traguardi educativi.




Figura 3

<sup>8</sup> Il D.M. 9 del 27 gennaio 2010 ha introdotto il Certificato delle competenze di base che le scuole rilasceranno alla fine dell'obbligo. Nel documento la categoria "competenza generale" è spesso sovrapposta a quella "capacità".

<sup>9</sup> Regolamento licei – All. A - Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei – Liceo classico

<sup>10</sup> **Argomentare** > Definire l'obiettivo .. Formulare ipotesi significative/elencare i dati necessari .. Riconoscere e assumere punti di vista diversi .. Costruire concatenazioni causa-effetto per pervenire a coerenti conclusioni .. Formalizzare il ragionamento .. Registrare puntualmente tutte le azioni/decisioni prese nel corso dello sviluppo di un progetto

Prima di chiudere questo intervento sul contenuto di un'attività progettuale può essere opportuno indicare gli organismi che, nella scuola, sono titolari dei singoli adempimenti<sup>11</sup>:

- Il consiglio di istituto sovrintende il rapporto scuola..società e *“elabora e adotta gli indirizzi generali”*;
- Il Collegio dei docenti *“cura la programmazione dell'azione educativa”*;
- Il consiglio di classe ha il compito di coordinare gli insegnamenti.




Figura 4

\*\*\*\*\*

Il titolo di questo scritto esprime lo sconcerto che deriva dal profondo divario esistente tra il testo delle indicazioni nazionali per il riordino delle superiori del 2010<sup>12</sup> e la lettera e lo spirito della legge. Il ministero, infatti, ha comunicato ai singoli docenti e per ogni materia gli obiettivi specifici dell'apprendimento e li ha espressi in termini di abilità e di conoscenze<sup>13</sup>.

Si tratta di una disposizione che non considera che

1. La scuola è un sistema finalizzato<sup>3,5</sup>
2. l'ideazione (capacità) e il monitoraggio (abilità) dei processi di apprendimento sono due attività distinte, consequenziali;
3. Le abilità focalizzano lo stato attuale dei processi d'apprendimento, non la loro dinamica: le abilità STANNO alle capacità COME i punti STANNO alle linee;
4. Le abilità si manifestano quando si è **“in grado di”**, vale a dire al termine di un segmento del percorso;
5. La progettazione formativa, la progettazione educativa, la progettazione dell'istruzione sono attività collegiali: l'architrave dell'autonomia delle scuole.

<sup>11</sup> T.U. 297/1994

<sup>12</sup> <http://www.indire.it/>


<sup>13</sup> Evidente il disorientamento che traspare dai documenti ministeriali. Sono state assunte come riferimento-guida le università e le raccomandazioni del parlamento europeo. Scelta sbagliata: le prime hanno una mission che non ha attinenza con quella delle scuole secondarie: la loro struttura risponde alla progressione Istruzione-Formazione-Educazione. Per quanto riguarda l'Europa si ricorda che gli organismi comunitari operano per equiparare i titoli di studio e per facilitare la mobilità della forza lavoro. Pertanto, essendo il contesto di definizione diverso da quello della scuola, il trasferimento dei significati da un ambiente all'altro non è ammesso .

\*\*\*\*\*

L'articolo 1) del decreto sull'autonomia delle scuole, da cui ha preso avvio la riflessione, contiene un' ulteriore espressione che comunemente è fraintesa: la libertà di insegnamento.

L'ambiguità che avvolge tale facoltà è figlia di un'idea di scuola inadeguata<sup>14</sup>: se il contesto fosse quello previsto dal legislatore, strutturato nei tre livelli da lui indicati e gerarchizzati, ogni indeterminatezza sarebbe eliminata e la progettazione, la realizzazione e la gestione di occasioni d'apprendimento, che concretizzano le decisioni del consiglio di classe, costituirebbero il terreno su cui i docenti operano le proprie scelte.

### Un'altra confusione concettuale e terminologica<sup>13,15</sup>



<sup>14</sup> CFR in rete "Libertà di insegnamento, ovvero, i bamboccioni"

<sup>15</sup> CFR in rete "Competenze, poche idee ben confuse"